

ACCETTAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO

(2004/C 263/07)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, la Commissione informa i lettori su quanto segue:

A. Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli ⁽²⁾

Secondo il punto 52 dei suddetti orientamenti, gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto, entro il 31 marzo 2003, la loro accettazione della proposta di opportune misure.

Con lettere del 14 marzo 2003 (Francia), 26 marzo 2003 (Spagna), 31 marzo 2003 (Austria), 31 marzo 2003 (Svezia), 31 marzo 2003 (Regno Unito), 4 aprile 2003 (Irlanda), 4 aprile 2003 (Belgio), 10 aprile 2003 (Portogallo), 6 maggio 2003 (Italia), 12 maggio 2003 (Grecia), 15 maggio 2003 (Danimarca), 23 maggio 2003 (Paesi Bassi), 22 settembre 2003 (Finlandia), 3 marzo 2004 (Germania) e 30 marzo 2004 (Lussemburgo), tutti gli Stati membri hanno dichiarato di accettare gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli.

B. Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato ⁽³⁾

Secondo il punto 72 dei suddetti orientamenti, gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto, entro il 1° ottobre 2001, la loro accettazione delle proposte di opportune misure. Se uno Stato membro non conferma per iscritto la sua accettazione entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Non avendo ricevuto alcuna lettera esprimente disaccordo, la Commissione presume che gli Stati membri abbiano accettato nella loro totalità le suddette proposte e che tutti i regimi di aiuto esistenti siano stati conformati agli orientamenti summenzionati entro il 31 dicembre 2001.

C. Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁴⁾

Secondo il punto 23.4 dei suddetti orientamenti, gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto, entro il 1° marzo 2000, la loro accettazione delle proposte di opportune misure.

Se uno Stato membro non conferma per iscritto la sua accettazione entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Non avendo ricevuto alcuna lettera esprimente disaccordo, la Commissione presume che gli Stati membri abbiano accettato nella loro totalità le suddette proposte e che tutti i regimi di aiuto esistenti siano stati conformati agli orientamenti summenzionati, rispettivamente entro il 30 giugno 2000 e il 31 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.